

R. 3392/10



TRIBUNALE DI MONZA

Il giudice del lavoro, dr. Serena Sommariva, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2013 nel procedimento ex art. 44, co. 6, D. lgs. n. 286/1998 e art. 4 D. lgs. n. 215/2003 iscritto al n. di R.G. 3392/2010, riassunto con comparsa depositata in data 28.8.2013 da

Naabela IFTIKHAR (C.F. FTKNBL78R58Z236H), residente a Desio, via Firenze, 14, con gli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri,

-ricorrente-

nei confronti di

INPS, già costituito con l'avv. Clara Tommaselli,

e

COMUNE DI DESIO,

-convenuti-

ha pronunciato la seguente ordinanza

ORDINANZA

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 13.12.2010, la signora Nabeela Iftikhar, nata in Pakistan il 18.10.1978 e titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in data 19.4.2010, premesso di essere madre di tre figli minori (Alina Shaid nata il 22.9.2001, Muhammad Tehzeeb Shaid nato il 21.10.2007 e Muhammad Areeb nato il 6.2.2010), ha allegato di aver inutilmente presentato in data 14.10.2010 al Comune di Desio istanza volta ad ottenere la prestazione sociale dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 l. 448/1998 e, lamentata la natura discriminatoria del diniego opposto dagli Enti convenuti e la sua illegittimità per violazione del principio di parità di trattamento posto dalla Direttiva 2003/109/CE, recepita dall'Italia con il D. lgs. n. 3/2007 con riferimento ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, ha chiesto al Tribunale di accertare il carattere discriminatorio della condotta denunciata (consistente nell'aver negato a cittadina di paese extra UE titolare di carta di soggiorno l'assegno di cui all'art. 65 legge cit.) e di ordinare alle parti convenute di cessare tale condotta e di corrisponderle l'assegno in questione per l'intero anno 2010 e per gli anni seguenti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, con pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Costitutosi il contraddittorio, con costituzione dell'INPS e contumacia del Comune di Desio, il giudice, originario assegnatario del procedimento, con ordinanza del 3.3.2011 ha investito la Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 l. 448/98 in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri soggiornanti di lungo periodo.

Con ordinanza n. 196/2013 del 17.7.2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

Nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale, il Tribunale, in composizione collegiale, è stato tempestivamente adito dalla ricorrente mediante reclamo avverso la predetta ordinanza e, ad integrazione della stessa, con ordinanza del 9.6.2011, depositata in data 10.6.2011, ha ordinato in via provvisoria al Comune di



Desio e all'INPS di cessare la condotta discriminatoria riservata in modo diretto o indiretto alla reclamante, attivandosi il primo nel riconoscerle ed il secondo nel corrisponderle l'assegno "ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 l. 448/1998, con decorrenza dal novembre 2010 e sino alla decisione della Corte Costituzionale sulla sollevata questione di legittimità costituzionale.

Con comparsa depositata in data 28.8.2013, la ricorrente ha, quindi, provveduto alla riassunzione del procedimento nel frattempo sospeso, insistendo per l'accoglimento del ricorso, con conferma dell'ordinanza emessa in sede di reclamo e riconoscimento del beneficio con riferimento all'intero anno 2010 (essendo il terzo figlio nato nel febbraio del 2010) e rifusione delle spese di tutte le fasi e i gradi di giudizio.

Per le ragioni già esaurientemente esposte dal Collegio nell'ordinanza di reclamo, il ricorso, a prescindere dall'esito della questione di legittimità costituzionale, deve ritenersi meritevole di accoglimento.

L'art. 65 della l. 448/1998, nella formulazione vigente all'epoca della proposizione del ricorso, prevedeva l'erogazione del beneficio invocato dalla ricorrente in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o da cittadini comunitari residenti con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art. 80 l. 388/2000 anche ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario.

La limitazione posta dalle menzionate disposizioni normative, tuttavia, risultava già allora superata, quanto ai cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, dall'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE, con il quale è stato sancito il principio di parità di trattamento fra cittadino italiano e cittadino straniero extracomunitario soggiornante di lungo periodo; detto principio è stato integralmente recepito dall'ordinamento italiano con il D. lgs. n. 3/2007 che, sostituendo l'art. 9 T.U. Immigrazione, ha previsto che il titolare di permesso per lungo soggiornanti, effettivamente residente sul territorio nazionale, può usufruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale "salvo che sia diversamente disposto".

Come correttamente rilevato dal Collegio del reclamo, il legislatore non si è mai avvalso della facoltà di deroga riconosciutagli dal comma 4 dell'art. 11 della Direttiva citata e dalla sopra menzionata disposizione legislativa, né in sede di recepimento della direttiva, né con disposizioni successive, dovendo, nel contempo, escludersi, in ossequio al principio della successione di leggi nel tempo, che siffatta deroga possa essere desunta da disposizioni precedenti al D. lgs. n. 3 del 2007 e, in particolare, per quanto qui rileva, dal previgente disposto dell'art. 65 l. 448/1998.

Le conclusioni qui assunte, circa l'equiparazione della posizione del soggiornante di lungo periodo con quella del cittadino italiano e comunitario ai fini della fruizione del beneficio in esame, sono in linea con l'orientamento espresso sulla questione dalla prevalente giurisprudenza di merito e, da ultimo, hanno trovato espresso riconoscimento legislativo nell'art. 13 della l. 97 del 6.8.2013, che, nel dettare "disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE", ha riformulato il primo comma dell'art. 65 l. 448/1998, estendendo espressamente il beneficio anche ai nuclei familiari composti "da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

Alla luce della documentazione prodotta, attestante il possesso dei requisiti soggettivi (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori) e in difetto di qualsivoglia contestazione in ordine al requisito reddituale, a conferma dell'ordinanza di reclamo, va dichiarata discriminatoria la



condotta tenuta dal Comune di Desio e dall'INPS, i quali hanno omesso, per quanto di rispettiva competenza, di evadere l'istanza della ricorrente, assumendo che l'assegno in questione spetterebbe solo ai cittadini italiani e comunitari, nonché ai rifugiati politici, assunto superato dalle disposizioni comunitarie e interne sopravvenute nel corso del tempo.

Quanto alla legittimazione passiva, non v'è dubbio che la stessa competa ad entrambi gli enti convenuti e, segnatamente, al Comune quale autorità preposta all'accertamento delle condizioni per l'erogazione ed all'INPS quale Ente erogatore.

Tanto premesso, ad integrazione di quanto disposto dal Collegio in sede di reclamo l'erogazione del beneficio va disposta a far tempo dall'insorgenza del diritto ossia a partire dalla nascita del terzo figlio, avvenuta nel mese di febbraio del 2010.

Parte ricorrente ha riferito che, in esecuzione dell'ordinanza emessa in sede di reclamo, l'INPS ha provveduto all'erogazione in suo favore dell'assegno per il periodo dal novembre 2010 al dicembre 2012, mentre per quello successivo il pagamento è stato interrotto senza alcuna giustificazione; gli enti convenuti, per quanto di rispettiva competenza, vanno, pertanto, condannati al riconoscimento ed al pagamento del beneficio per i mesi da febbraio ad ottobre del 2010 e per quelli da gennaio 2013 in avanti, con aggiunta, quanto agli arretrati, degli interessi legali dalla domanda (14.10.2010) sino al saldo.

In applicazione del principio di soccombenza i convenuti vanno, inoltre, condannati a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che, tenuto conto del complessivo impegno difensivo profuso per la trattazione del ricorso nelle varie sedi (inclusi l'incidente di costituzionalità e la fase di reclamo) si liquidano nell'importo di complessivi euro 3.500,00, oltre CPA e IVA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c. Alla luce dell'intervento legislativo di cui all'art. 13 l. 97/2013, che ha espressamente esteso il novero dei beneficiari della prestazione agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, si ritiene, invece, superfluo ordinare la pubblicazione del provvedimento.

P.Q.M.



Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- 1.- accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Desio e dall'INPS consistente nell'aver negato ai cittadini di paesi extra UE soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia l'assegno di cui all'art. 65 l. 448/98;
- 2.- per l'effetto ordina al Comune di Desio e all'INPS, per quanto di rispettiva competenza, di cessare la condotta discriminatoria e condanna il primo a riconoscere e ed il secondo a pagare alla ricorrente l'assegno predetto a far tempo dal 1.2.2010 e sino a quando ne sussisteranno i requisiti di legge, oltre agli interessi legali dalla data della domanda (14.10.2010) al saldo, salvo quanto già corrisposto, in esecuzione dell'ordinanza del 9.6.2011, nel periodo dal novembre del 2010 al dicembre del 2012;
- 3.- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento, liquidate nell'importo di complessivi euro 3.500,00, oltre CPA e IVA, da distrarsi in favore degli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri ex art. 93 c.p.c..

Si comunichi.

Monza, 28.10.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna TAGARELLI



3

Il giudice
Serena Sommariva

